

Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Spett.le
Comune di Castellana Grotte
Via Marconi, 9
70013 Castellana Grotte (BA)

Alla C.A. Responsabile del III Servizio e
Responsabile del Procedimento
Rag. Giangrazio Ivone

e p.c. Spett.le
Ordine degli Psicologi della Puglia

Alla C.A. Presidente Giuseppe Luigi Palma
segreteria@psicologipuglia.it

Presidente
Ml. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguzzo
Consiglieri
M. Crescimbeno
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M. Gubinelli
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso


RACC. R.R.

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione con uno psicologo, nella forma del contratto d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2229-2238 del codice civile.

Con la presente, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sono a rilevare un'illegitimità contenuta nell'*avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione con uno psicologo, nella forma del contratto d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2229-2238 del codice civile.*

In proposito, sono pervenute allo scrivente Ordine professionale le segnalazioni di alcuni nostri iscritti, residenti nella Regione Puglia che, pur essendo lieti della pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli psicologi, evidenziano un'anomalia tra i requisiti di ammissione richiesti.

Specificatamente, l'avviso pubblico in oggetto prevede, all'art. 2 *Soggetti ammessi*, che "Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: f) *Laurea Magistrale in Psicologia Classe LM-51*; g) *iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia*" e stabilisce, all'art. 3 *Documentazione*, che la presentazione della domanda di candidatura dovrà essere conforme al modello predisposto dall'Ente (Allegato 1), documento in cui il candidato, "*consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al*



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

vero, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere iscritto all'albo degli Psicologi della Regione Puglia a far data dal al n.".


Indubbiamente, l'iscrizione all'Ordine professionale è un requisito di ammissione fondamentale per garantire la migliore tutela dell'utenza e dell'interesse pubblico, cui l'attività istituzionale è finalizzata. In tal modo, il professionista è infatti tenuto al rispetto delle norme di deontologia e di correttezza professionale. Tuttavia, risulta inspiegabile la scelta di codesto Comune di vincolare la domanda di partecipazione al requisito dell'iscrizione all'Albo di una determinata regione.

La Legge 18 febbraio 1989 n. 56, istitutiva dell'Ordinamento della professione di psicologo, dispone all'art. 5 che *"Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale"* e, altresì, stabilisce all'art. 7 che *"Per essere iscritti all'Albo è necessario:*

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;*
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;*
- c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;*
- d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato".*

Dunque, la normativa vigente considera l'Albo dell'Ordine degli psicologi come **unico** e strutturato in sezioni territoriali, ove la residenza in una determinata regione non costituisce requisito vincolante per l'iscrizione. A differenza di altre categorie professionali, gli iscritti all'Ordine degli Psicologi non hanno necessariamente la residenza all'interno della regione e, conseguentemente, possono svolgere l'attività professionale in un ambito territoriale distinto da quello di iscrizione.

Oltre che dal punto di vista normativo, il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia non trova alcuna giustificazione neanche in relazione alla natura e allo scopo dell'incarico. Dovendo il professionista affiancare l'Ufficio dei Servizi Sociali per il trattamento terapeutico dei casi, affidati dal Tribunale dei Minori per i quali è prescritto un percorso di recupero psicologico del minore o della famiglia di appartenenza, non si comprende la logica e la necessità di riferirsi all'Albo esclusivamente della Regione Puglia. Difatti, senza dover dettagliatamente esaminare la natura dell'incarico, lo svolgimento delle mansioni e la partecipazione del professionista agli eventuali incontri di equipe tra Servizio Sociale Comunale e Consultorio Familiare di Castellana/Putigliano sono in ogni caso garantiti anche da un professionista iscritto a un Ordine degli Psicologi diverso da quello della Puglia. A tal proposito, non deve indurre in errore la residenza, proprio perché l'iscrizione all'albo degli psicologi di una regione non preclude la possibilità di esercitare la professione in un altro ambito territoriale.



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Inoltre, desidero sottolineare che l'avviso pubblico *de quo* contiene anche un'imprecisione su un altro requisito di ammissione. L'art. 2, richiedendo il requisito della Laurea Magistrale in Psicologia classe L-M 51, ha tralasciato di specificare che, in conformità del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi verrà considerata e applicata la tabella di equiparazione tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo pertanto a codesta rispettabile Amministrazione Comunale di voler modificare/rettificare l'avviso pubblico in oggetto e, conseguentemente, l'allegato 1 *Domanda di partecipazione*, eliminando nel requisito dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi il riferimento alla Regione Puglia, al fine di rispettare il principio della *par condicio* tra candidati in possesso del medesimo titolo professionale. Con l'avvertenza che, in difetto di quanto sopra, l'Ordine degli Psicologi del Lazio sarà costretto a tutelare le ragioni della categoria nelle opportune sedi giurisdizionali.

Distinti saluti.

Il Presidente

(dott.ssa Marialori Zaccaria)

